

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZACCAGNINI, FERRI MAURO, ARIOSTO, LA MALFA

Presentata il 13 luglio 1966

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 13 luglio 1965, n. 891, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1965, fu accordata al Governo una delega per riorganizzare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per rimodernare la legislazione in materia consolare con la determinazione di principi e criteri direttivi cui si devono ispirare le norme delegate.

Il termine per l'emanazione delle norme delegate fu dagli articoli 1 e 6 della predetta legge stabilito in un anno dalla data della sua entrata in vigore e viene quindi a scadere nel prossimo agosto.

La Commissione parlamentare, prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge per esprimere il proprio parere, ha già

puntualmente espletato il suo lavoro ed espresso le sue osservazioni.

I provvedimenti delegati sono quindi già pervenuti ad uno stadio di avanzata preparazione: devono tuttavia ora essere coordinati, perfezionati ed approfonditi su alcuni loro aspetti prima di essere sottoposti al Consiglio dei ministri per la loro definitiva approvazione.

Si ritiene che a tale scopo sia necessario prorogare di altri sei mesi la delega già concessa. Ciò consentirà un più sicuro espletamento da parte del Governo del mandato affidatogli da parte del Parlamento.

Confidiamo, pertanto, che la Camera vorrà dare il proprio assenso alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato di sei mesi.